


<b>COMUNE DI PISA</b>	PROGETTISTA	MATRICOLA
	ARCH. MANUEL CODIGLIONE	579
COMMITTENZA	ORDINE	CONTATTI
SVILUPPO SPORT SRL	ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA	VIA DELLA BORDOGNA 404/L, LUCCA TEL. 050.855684 CELL. 3665350266 MAN70ART@TISCALI.IT
PROGETTO		
CENTRO SPORTIVO I PASSI		
TITOLO TAVOLA	TAV	
INSERIMENTO URBANISTICO, E INDICAZIONI DELLA VIABILITÀ E DEI PARCHEGGI	1	
SCALA RIPRODUZIONE		
1:1000		
DATA TIMBRO E FIRMA		
22 09 2014		
	Via della Bordogna 404/L 55100 Nozzano San Pietro (LU) Tel/Fax +39 0583 368961 C.F. CDGMNL70B16G273U P.IVA 01773780468	



INSERIMENTO URBANISTICO




LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA




**Articolo 1.3.1.3. - Aree a verde sportivo**

- Si intendono gli spazi scoperti destinati ad impianti scoperti per la pratica sportiva al servizio di un quartiere, ovvero di uno o più isolati.
- Compatibilmente con l'entità di ogni singola area, è da prevedersi la compresenza di impianti per molteplici attività sportive. Le superfici degli impianti, ove sia compatibile con l'attività sportiva prevista, devono essere sistemate a prato, essendone prescritta la costante manutenzione.
- L'assetto complessivo deve evitare, per quanto possibile, le interferenze delle zone destinate alle attività sportive con i percorsi dei veicoli a motore, i parcheggi scoperti e i percorsi pedonali.
- La realizzazione di elementi di divisione interna è ammessa solamente ove rivolta ad evitare le suddette interferenze.
- Sono ammissibili le trasformazioni fisiche nel rispetto dei seguenti parametri:
  - indice fondiario di copertura: non superiore a 0,10 mq/mq;
  - altezza massima degli edifici: 10 metri lineari, eccezione fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica sportiva;
  - dotazione minima di spazi scoperti d'uso pubblico sistemati a verde, alberati con piante di alto fusto, indice di piantumazione non inferiore ad 1 pianta/mq. 80, 25% della superficie territoriale;
  - distanza dai confini: non inferiore a metri 5,00;
  - distanza dalle strade: non inferiore a metri 5,00.
- Ai fini del rispetto dell'indice fondiario di copertura di cui alla lettera a) del comma 5:
  - non sono computate le coperture stagionali presso statiche, inferiori a sei mesi, degli impianti per la pratica sportiva, a condizione che sia garantita la rimozione da polizza fidejussoria di valore pari alle coperture da installare, in presenza di più di un impianto, almeno il 50% deve essere destinato permanentemente per la pratica sportiva allo scoperto;
  - non sono computate le tribune per il pubblico ove siano realizzate con strutture metalliche completamente aperte su tutti i lati e prive di locali chiusi sottostanti, ed abbiano altezza non superiore a metri 5, misurati tra il terreno ed il più alto piano di seduta;
  - non sono computati i manufatti destinati ad ospitare gli impianti tecnologici di servizio;
  - non sono computati i piani interrati o seminterri esterni ove l'altezza massima fuori terra non superi ml 1,50 e siano ricoperti con manto erboso ed integrati con il sistema vegetazionale.
- ferme restando le dotazioni minime di spazi scoperti, sono escluse dall'indice di copertura le attrezzature speciali destinate ad attività sportive quali palestre e piscine ed i relativi spazi di stretta pertinenza (impianti tecnologici, spogliatoi e docce, locale infermeria, reception).
- Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
  - abitazioni ordinarie limitatamente a:
  - aree sportive a gestione unitaria di superficie non inferiore a mq. 15000, nel limite massimo di un'unica unità immobiliare di mq. 150 di superficie edilizia totale, legata da con atto di vincolo pertinenza all'intera area, l'utilizzazione per:
    - giardinaggio;
    - abitazioni collettive, la cui gestione da parte di federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. e la cui utilizzazione esclusivamente per l'alloggiamento temporaneo di atleti sia assicurata da impegno convenzionale assistito da idonee garanzie finanziarie;
    - strutture ricreative, limitate a:
      - impianti coperti per la pratica sportiva;
      - attrezzature tecnologiche.
    - mobilità pedonale.
- Le trasformazioni di nuova edificazione e di realizzazione di nuovi impianti scoperti per la pratica sportiva sono ammesse solamente in conformità alla disciplina dettata dai piani attuativi, ovvero da progetti unitari convenzionati, ognuno dei quali riferito all'interesse delle aree o almeno ad un lotto di superficie minima non inferiore a mq. 3.000.
- Delle aree a verde sportivo, possono essere realizzate, utilizzate e gestite, in conformità alla destinazione attribuita, da altri soggetti previa sottoscrizione di convenzione tra i proprietari e il Comune definendo in particolare:

RIFERIMENTI CATASTALI



RILIEVI PLANO ALTIMETRICI



- area di progetto privata
- area di progetto pubblica
- nuova viabilità
- viabilità esistente principale
- parcheggi esistenti
- nuovi parcheggi
- fermate mezzi pubblici